+

Via B. Avesani, 31 - 37135 Verona - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027 -casella postale 1049 vr. succ. 10
C.F. e P.IVA 02737960233 - www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, INCLUSO TRASPORTO, DEL RIFIUTO CER 20.03.03 "RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE", PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI AMIA VERONA SPA

CIG 8619380962

GARA 8038772

IL R.U.P.
(Ennio Cozzolotto)

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Oggetto della presente gara è l'affidamento delle operazioni di recupero, mediante conferimento presso idoneo impianto, **incluso trasporto**, del rifiuto classificato CER 20.03.03 **"residui della pulizia stradale"** prodotti dall'impianto di Amia Verona sito in via B. Avesani 31 – 37135 Verona.
Il quantitativo del rifiuto è stimato in circa 2.400 tonnellate, che si intende non vincolante in relazione alla effettiva produzione riscontrata nel corso di un anno ed alle disposizioni impartite dalle Autorità territoriali competenti per il bacino di utenza dell'Amia Verona Spa.

Il quantitativo giornaliero da sottoporre a recupero verrà stabilito di volta in volta dalla committente secondo programmi settimanali.
Per il mancato raggiungimento del quantitativo massimo previsto del rifiuto da conferire, l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere nei confronti della committente.
L'aggiudicazione avverrà per un unico lotto a favore della concorrente che avrà formulato la migliore offerta economica secondo le indicazioni descritte nel disciplinare di gare.
Si precisa che le attività di caricamento dei mezzi dell'impresa appaltatrice sarà effettuato a cura del personale di Amia Verona Spa.
Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio, fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata indicativa di un anno a decorrere indicativamente dal 15 marzo 2021 e comunque fino al raggiungimento dell'impegno di spesa indicato al successivo articolo 3, una volta definite le procedure di aggiudicazione e di sottoscrizione del relativo contratto**.**

ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo di spesa stimato per il presente appalto è di € 213.950+IVA di cui € 350,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 4 – IMPIANTO DI SMALTIMENTO/RECUPERO

Le ditte appaltatrici dovranno comprovare di avere la disponibilità di un impianto la cui autorizzazione preveda l'operazione di recupero R5 (ex D.Lgs.152/06, operazioni di recupero di cui all'allegato C), e ciò attraverso la disponibilità diretta o attraverso la gestione con titolarità di terzi o attraverso un rapporto di intermediazione con l'impianto stesso; l'impianto dovrà essere abilitato ad operare in conformità con le disposizioni legislative vigenti ed essere autorizzati a trattare il rifiuto di cui all'art. 1.
L'impianto di recupero delle terre da spazzamento è tenuto a garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime secondarie dalle operazioni di recupero con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa di settore o, comunque, nelle forme normalmente commercializzate.
I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero devono rispettare i requisiti normativi riguardo alla cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter, comma 1, D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.).
La ditta appaltatrice dovrà garantire l'integrale recupero del rifiuto R5 di cui all'art. 1 del presente capitolato emettendo certificazione inerente a quanto richiesto al precedente capoverso entro il 10 gennaio dell'anno successivo sui quantitativi di materiale conferito.
La committente si riserva di effettuare, in ogni tempo, in vigenza di contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dalla ditta appaltatrice.
Se nel corso del rapporto contrattuale l'impianto segnalato dalla ditta appaltatrice si trovasse nella obbiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto, lo stesso dovrà essere sostituito, dall'impresa

appaltatrice, con altro idoneo impianto atto a ricevere il rifiuto oggetto della presente gara **entro due giorni**, previa richiesta scritta, dimostrazione dei requisiti del nuovo impianto e autorizzazione scritta della committente.
Il mancato ritiro del rifiuto in base al programma settimanale dei viaggi richiesti da parte dell'aggiudicataria comporterà l'applicazione della penale di cui all'art.14.

ART. 5– CONFORMITA' DEL RIFIUTO
Alla ditta appaltatrice del servizio è riservata la possibilità di verificare la conformità dei rifiuti conferiti.
Nel caso in cui la ditta appaltatrice riscontri, alla presenza di un rappresentante della committente, intendendosi per tale il responsabile tecnico il cui nominativo verrà indicato in sede di sottoscrizione del contratto, che i rifiuti conferiti presentano caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia specificata all'art. 1, ha facoltà di darne immediato avviso, mediante pec posta certificata, ad AMIA Verona S.p.A.
La committente, effettuate le necessarie verifiche, adotterà i provvedimenti occorrenti.

ART. 6 - PROCEDURE DI CONFERIMENTO E DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO RICHIESTI
Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione o da un documento di trasporto, secondo le prescrizioni della legislazione vigente.
Sarà cura della committente predisporre il formulario o documento di trasporto, in vigore al momento d'inizio servizio, a cui dovrà ritornare la quarta copia dell'avvenuta consegna entro i termini fissati dalla normativa vigente se trattasi del formulario, e comunque prova certificata secondo la normativa in corso dell'avvenuto recupero del materiale.
L'appaltatrice dovrà inviare al seguente indirizzo mail logistica@amiavr.it entro il giorno successivo allo scarico copia del formulario con il relativo peso di accettazione in modo tale da permettere alla committente la relativa registrazione sul registro di carico e scarico.
In mancanza del documento di cui sopra la ditta appaltatrice è tenuta a non accettare il peso conferimento.
La 4° copia del formulario originale dovrà pervenire al produttore entro 90 giorni dalla data di emissione. Nel caso di mancato rispetto dei suddetti termini verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 14.

ART. 7 – ORARIO DI RITIRO
Gli orari di ritiro del rifiuto presso l'impianto di Amia Verona Spa dovranno essere concordati tra l'aggiudicataria ed Amia Verona Spa, tutti i giorni feriali, sabato mattina compreso, ed eventuali festivi.

ART. 8 - ANTICIPAZIONI
All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Alla scadenza di ogni mese, la ditta appaltatrice provvederà ad emettere pre-fattura, sulla base delle quantità mensili di rifiuti trasportati e recuperati, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura, alla quale seguirà il benestare da parte dell'appaltatrice. Dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
• tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento;
• report relativo al materiale avviato a recupero.

La pre fattura e relativi report di controllo dovranno essere inviati al seguente indirizzo mail : logistica@amiavr.it.
Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.
Per la fatturazione faranno fede le indicazioni riportate nei formulari di identificazione.
I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136. Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG.
I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.
La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 11 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

La committente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta regolare, purché reputata conveniente e congrua o diversamente di non aggiudicare se il prezzo non è ritenuto congruo.
Il contratto sarà sottoscritto fra AMIA VERONA SPA e la ditta aggiudicataria sulla base delle clausole e condizioni contenute nel presente capitolato.

ART. 12 - SICUREZZA SUL LAVORO

La ditta appaltatrice ha l'obbligo della piena osservanza dei principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, stabiliti dal T.U.81/08. A tal fine s'impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.
La ditta appaltatrice è tenuta alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni e, tra l'altro, di quelle previste dal D.Lgs. n° 81/08 e ss. mm. ed ii.
La stessa prenderà visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (cd. D.U.V.R.I.) dell'impianto di Amia Verona spa.

ART. 13 – SANZIONI
Nel caso di inadempienze nella gestione delle prestazioni oggetto del presente appalto riscontrate dai propri incaricati, addebitabili alla ditta appaltatrice, AMIA Verona S.p.A., procederà a formale contestazione scritta da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, alla quale la ditta appaltatrice potrà rispondere con propria memoria giustificativa entro sette giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine la committente procederà all'addebito delle sanzioni.
Per le seguenti violazioni verrà applicata una sanzione così quantificata:

- Mancata presentazione al carico in base al programma settimanale: €/viaggio mancante 200,00
- Chiusura dell'impianto per motivi autorizzativi: € 200,00/giorno
- Mancata consegna quarta copia formulario: €/giorno 200,00/giorno

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Dopo tre inadempienze segnalate per iscritto all'affidatario e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, Amia Verona Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto.
AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

a) Mancato rispetto delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni, alla prevenzione infortuni;
b) nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con Amia per l'esecuzione del servizio;
c) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
d) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
e) in presenza di un comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;
f) nel caso di danneggiamenti volontari alle cose appartenenti ad Amia;
g) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
h) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
i) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
j) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
k) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.
È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
All'atto della risoluzione è obbligo dell'Impresa riconsegnare immediatamente le aree oggetto di servizio nello stato in cui si trovano. Dopo la riconsegna dei servizi il Committente liquiderà il conto finale dei servizi eseguiti, detratte le somme per le eventuali penali e per il risarcimento dei danni subiti.
In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.
In tal caso l'interpello del secondo operatore economico in graduatoria avverrà nelle modalità di cui all'art.110 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ

La ditta appaltatrice assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.
A tal fine la ditta appaltatrice dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.
Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.
L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 16 - PERSONALE IN SERVIZIO

La ditta appaltatrice è tenuta alla puntuale e corretta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'appalto, ed al rispetto di tutte le garanzie per i lavoratori prescritte dagli accordi sindacali.
Si obbliga altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, alla data della sottoscrizione del contratto di appalto, nonché da quelle delle successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. I suddetti obblighi vincolano la ditta appaltatrice anche se non sia appartenente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La ditta appaltatrice ha inoltre l'obbligo di osservare, per tutta la durata del contratto, le norme della legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili e delle successive disposizioni attuative ed integrative.

ART. 17 – SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del dlgs 50/2016 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 40% del valore subappaltabile.
Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 40% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.
La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.
In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

ART. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e smi.
La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.
La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.
Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.
Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART. 19 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente.
Il Foro di Verona è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.
Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

ART. 21 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ennio Cozzolotto)